

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

**AUGUSTA SERENELLI**

nel procedimento rif. PROT 7396/15.

\*\*\*

A seguito di relazione inviata dal Presidente di Giuria Lorenzo Rocca si segnalava a questo Giudice il comportamento della istruttrice di I° livello- Serenelli Augusta- in occasione della manifestazione salto ostacoli A\*+ Progetto Giovani C.R. Veneto, svoltasi presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna ( VR) nei giorni 28/30 agosto 2015.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dal predetto tesserato, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 12.10.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 10.10.2015, per il tramite della segreteria federale.

\*\*\*

Ciò che viene addebitato alla sigra Serenelli è l'aver prodotto al Presidente di Giuria un documento, che avrebbe dovuto attestare la sua legittimazione a seguire come istruttore l'atleta La Manna Noemi, che si è rivelato non autentico.

In effetti, alla sigra Serenelli è stata correttamente richiesta dal Presidente di Giuria la delega dell'istruttore di II livello del CI di appartenenza a seguire la allieva juniores nella predetta competizione.

Il documento prodotto dalla Serenelli veniva verificato dal sig Rocca, che poteva appurare che la delega del sig Rebella non era autentica, avendo, peraltro, il Rebella, nelle more, comunicato per iscritto la sua estraneità ai fatti.

Il tutto avveniva alla presenza del sig Sebastani che ha sottoscritto la relazione per avallo del suo contenuto.

La tesserata Serenelli, nella propria memoria, ammette i fatti così come narrati dal Presidente Rocca, tentando di sminuire l'accaduto e di attenuare la propria responsabilità in funzione della tutela dell'allieva, da lei sempre seguita, la quale avrebbe subito un danno a causa di una sua mancanza, consistita nell'aver omesso di premunirsi della idonea delega dell'istruttore di II livello competente.

La tesserata sottolinea di avere agito in buona fede, chiede applicarsi le attenuanti di cui all'art 9 lett b) e) del Regolamento di Giustizia e di considerare l'illecito come "tentativo".

Ritiene questo Giudice che il comportamento della tesserata non possa essere qualificato come tentativo, in quanto la avvenuta consegna al Presidente Rocca di un documento non autentico, al fine di sanare una situazione irregolare, sia di per sé un illecito consumato.

A ciò si deve aggiungere che la tesserata ha ammesso di non essersi preoccupata di ciò che aveva fatto fintantoche il presidente Rocca, il giorno dopo l'accaduto, non la avesse informata della verifica operata con il Rebella. La questione è stata sanata in un momento successivo, mediante l'invio di una delega da parte del sig Cavalieri, anche se successiva alla performance dell'allieva.

Il comportamento tenuto nell'occasione dalla tesserata, peraltro istruttrice di allievi juniores, integra la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente n. 1 commi a) b), così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise e dei principi di cui al Codice di comportamento sportivo del Coni.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo irroga alla tesserata **AUGUSTA SERENELLI** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica** di cui all'art. 6 lettera e) del vigente Regolamento di Giustizia, **per mesi TRE,**

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 12 Ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò